

ZONA TERRITORIALE OMOGENEA

CLASSE E TIPO EDILIZIO

1	INDICE MASSIMO DI EDIFICABILITA' TERRITORIALE (It)	mc/mq
2	INDICE MASSIMO DI EDIFICABILITA' FONDIARIA (If)	mc/mq
3	AREA TOTALE MINIMA DEL LOTTO (SI) Al netto delle sedi stradali di ogni tipo	mq
4	AREA COPERTA MASSIMA DEGLI EDIFICI (Sc)	mq
5	PERCENTUALE MASSIMA DI COPERTURA (Ic)	mc/mq
6	NUMERO DEI PIANI (N)	N
7	ALTEZZA DEGLI EDIFICI (H)	m
8	SPESSORE MASSIMO DEI CORPI DI FABBRICA Per corpo di fabbrica si intende la distanza tra i due muri perimetrali longitudinali opposti all'edificio	m
9	DISTANZE MINIME DAI CONFINI (Dc)	m
10	DISTANZE MINIME TRA GLI EDIFICI	m
11	LUNGHEZZA DELLE FACCIATE	m
12	COSTRUZIONI ACCESSORIE Ad un solo piano, ed adibite al servizio dell'edificio principale, dal quale debbono essere distanziate, e con esclusione di qualsiasi funzione abitativa (ad esempio autorimesse, depositi, ripostigli attrezzi, eccetera)	mc/mc
13	DISTANZE MINIME DEGLI EDIFICI DAL FILO DELLE STRADE DESTINATE AL TRAFFICO DEI VEICOLI** NELLE ZONE URBANE** * Si intendono per fili stradali gli allineamenti lungo i margini delle sedi viabili costituite da carreggiate e marciapiedi ** Con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici o di insediamenti ** Si intendono per zone urbane le zone dell'abitato attuale e quelli degli insediamenti previsti, con esclusione delle	m
14	DISTANZE MINIME DEGLI EDIFICI DAL CIGLIO STRADALE NELLE ZONE EXTRA-URBANE** * Come definito dal D.M. 1 aprile 1968 ** Si intendono per zone extraurbane le zone rurali e industriali sia attuali che previste	m
15	AREA DI PARGHEGGIO Sia coperta (o pianterreno o seminterrato o scantinato) che scoperta (nell'area di pertinenza della costruzione)	mq/mc
16	INDICE DI PIANTUMAZIONE Numero delle piante ad alto fusto previste per ogni ettaro	N/ha

- A - NUCLEO ANTICO

- A - NUCLEO ANTICO

1		
2	5 (a)	
3		
4		
5		
6	75/100	
7	< di quello dell'edificio preesistente (b)	
8		
9	> a quelle preesistenti (c)	
10		
11		
12	nessuna	
13	nessuna, salvo diversa prescrizione del P.P.E.	
14	nessuna, salvo diversa prescrizione del P.P.E.	
15	1/10 (nota 4)	
16		

a Per le operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative, la densità fondiaria non deve superare quella preesistente computata senza tener conto delle soprastituzioni di epoca recente prive di valore storico-artistico. Per le eventuali nuove costruzioni, possibili solo a seguito di Piano Particolareggiato Esecutivo (P.P.E.), la densità fondiaria non dovrà superare il 50% della densità fondiaria media della zona e, in nessun caso 15 mc/mq.

b Senza tener conto delle soprastituzioni di epoca recente prive di valore storico-artistico.

c Per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici prospicienti su strade o spazi pubblici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto delle costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico-artistico e ambientale.

Per il piano terreno è consentita solo l'utilizzazione commerciale (negozi al dettaglio, bar, trattorie eccetera), o artigianale, (botteghe per attività non moleste), o professionale (studi, agenzie, eccetera), o ricreativa (circoli, clubs, eccetera) mentre ne è vietata l'utilizzazione residenziale che sarà possibile solo nel caso di piani rialzati di almeno 60 cm sul piano stradale.

In queste zone territoriali omogenee, l'Amministrazione Comunale individuerà, ai sensi della Legge 5/8/1978 n° 457, le zone di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente per le quali farà predisporre gli opportuni piani da attuare sia da parte del comune che da parte dei privati proprietari.

Gli interventi per i quali è richiesta la concessione a titolo oneroso, ai sensi dell'art. 6 della L.R.n. 6/79 modificato dalla L.R. n° 66/79 sono subordinati alla redazione di preventivi piani particolareggiati o piani di recupero

Nelle zone A1, B1 e B2 le zone di recupero (uno o più maglie di P.P.G. e/o di P.P.) sono assoggettate ai piani di recupero di cui agli artt. 21, 23 e 24 della L.R. n° 56/80, nel rispetto della normativa di P.R.G. (e/o P.P.) proprio della zona stessa

ZONA TERRITORIALE OMOGENEA

CLASSE E TIPO EDILIZIO

1	INDICE MASSIMO DI EDIFICABILITA' TERRITORIALE (It)	ms/mq
2	INDICE MASSIMO DI EDIFICABILITA' FONDIARIA (If)	ms/mq
3	AREA TOTALE MINIMA DEL LOTTO (SI) Al netto delle sedi stradali di ogni tipo	mq
4	AREA COPERTA MASSIMA DEGLI EDIFICI (Sc)	mq
5	PERCENTUALE MASSIMA DI COPERTURA (ic)	mc/mq
6	NUMERO DEI PIANI (N)	MASSIMO
		MINIMO
7	ALTEZZA DEGLI EDIFICI (H)	MASSIMA
		MINIMA
8	SPESSORE MASSIMO DEI CORPI DI FABBRICA Per corpo di fabbrica si intende la distanza tra i due muri perimetrali longitudinali opposti all'edificio	m
9	DISTANZE MINIME DAI CONFINI (Dc)	m
10	Distanze minime tra gli edifici	FRA FACCIATE
		FRA FACCIATE E TESTATE Si intende per testata lo spessore del corpo di fabbrica, con eventuale affaccio solo dei vani di servizio - cucina esclusa - fino alla larghezza massima di m 14,00
11	LUNGHEZZA DELLE FACCIATE	MASSIMA
		MINIMA
12	COSTRUZIONI ACCESSORIE Ad un solo piano, ed adibite al servizio dell'edificio principale, dal quale debbono essere distanziate, e con esclusione di qualsiasi funzione abitativa (ad esempio autorimesse, depositi, ripostigli attrezzi, eccetera)	mc/mc
13	Distanze minime degli edifici dal filo delle strade destinate al traffico dei veicoli nelle zone urbane	PER STRADE DI LARGHEZZA < 7 m
		PER STRADE CON 7 < L < 15 m
14	Distanze minime degli edifici dal ciglio stradale nelle zone extra-urbane	PER STRADE CON LARGHEZZA > 15 m
		PER STRADE DI TIPO B Secondo la classificazione data dal D.M. 1 aprile 1968
15	AREA DI PARGHEGGIO Sia coperta (o pianterreno o seminterrato o sc...inato) che scoperta (nell'area di pertinenza della costruzione)	PER STRADE DI TIPO B Secondo la classificazione data dal D.M. 1 aprile 1968
		PER STRADE DI TIPO C Secondo la classificazione data dal D.M. 1 aprile 1968
16	INDICE DI PIANTUMAZIONE Numero delle piante ad alto fusto previste per ogni ettaro	N/Ha



- B - ZONE TOTALMENTE O PARZIALMENTE EDIFICATE
- B1 - TOTALMENTE EDIFICATA
(di particolare valore ambientale)

1	
2	5
3	
4	
5	75/100
6	
7	
8	
9	
10	> a quelle preesistenti
11	
12	
13	
14	
15	1/10
16	

In questa zona sono ammesse opere di consolidamento e ristrutturazione interna degli edifici, senza alterazione, che non sia migliorativa, della veste architettonica esterna.
Per modifiche migliorative vanno intese la riduzione di superfetazioni in altezza o planimetriche, in contrasto volumetrico con l'ambiente, e la sostituzione di placaggi e colori non intonati all'aspetto materico e cromatico dell'ambiente architettonico tradizionale.

Per il piano terreno è consentita solo l'utilizzazione commerciale (negozi al dettaglio, bar, trattorie eccetera), o artigianale, (botteghe per attività non moleste) o professionale (studi, agenzie, eccetera) o ricreativa (circoli, clubs, eccetera) mentre ne è vietata l'utilizzazione residenziale che sarà possibile solo nel caso di piani rialzati di almeno 60 cm sul piano stradale.

In queste zone territoriali omogenee, l'Amministrazione Comunale individuerà, ai sensi della Legge 5/8/1978 n° 457, le zone di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente per le quali farà predisporre gli opportuni piani da attuare sia da parte del comune che da parte dei privati proprietari.


Nell'ambito della zona "B1" sono consentite operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché operazioni di ristrutturazione interna degli edifici nel rispetto delle prescrizioni in precedenza riportate. Sono altresì consentiti eventuali ampliamenti (nell'ambito dei lotti già edificati) per il raggiungimento dell'indice fondiario massimo di 5 mc/mq. Sono, viceversa, vietate le operazioni di demolizione e ricostruzione nonché di nuove costruzioni sui lotti eventualmente ancora liberi; questi ultimi vanno, invece, riservati a verde (e giardini) privati, con i.f.f. non superiore a 0,01 mc/mq.

Nel rispetto della predetta normativa sono altresì consentiti le procedure di cui all'art. 51 - punto a) - della L.R. n° 56/1980. Ove si procede alla realizzazione di un piano particolareggiato o di un piano di recupero esteso all'intera zona B1, per gli eventuali lotti ineditati saranno possibili operazioni di nuove costruzioni, nel rispetto della normativa di zona; sono, viceversa, vietate le operazioni di demolizione e ricostruzione. Per le nuove costruzioni ricadenti nell'ambito del predetto piano particolareggiato o piano di recupero, per quanto attiene alle altezze degli edifici, la distanza fra fabbricati e le distanze dai confini, si applicano (per similitudine, trattandosi di zona di particolare valore ambientale) le disposizioni e norme già fissate per il nucleo "A".

Nelle zone A1, B1 e B2 le zone di recupero (uno o più maglie di P.R.G. n° di P.P.) sono assoggettate ai piani di recupero di cui agli art. 21, 23 e 24 della L.R. n° 56/80, nel rispetto della normativa di P.R.G. (e/o P.P.) proprio della zona stessa.

B2

- B - ZONE TOTALMENTE O PARZIALMENTE EDIFICATE
- B2 - TOTALMENTE EDIFICATA
 (da ristrutturare)



Per ogni intervento interessante la zona B2 (costruzioni sui singoli lotti ineditati, sostituzioni edilizie, sopraelevazioni ed ampliamenti, sostituzioni edilizie a carattere comprensoriale, ecc) il valore di i.f.f. è al massimo = a 5 mc/mq nel rispetto sempre di quanto disposto dal 6° comma dell'art. 17 della legge n. 765/1967. Nell'ambito della zona B2 vanno individuate le aree da assoggettare alle disposizioni dell'art. 51 - punto n) - della L.R. n. 56/80. Sono consentiti soltanto interventi di edilizia perimetrale. Si prescrive, inoltre, che le predette realizzazioni edilizie siano tali da assicurare (nell'ambito di ogni isolato) edilizia (per l'appunto di tipo perimetrale) con carattere di omogeneità. Inoltre, ad ogni richiesta di concessione andrà allegato un grafico rappresentativo della zona, concernente uno o più isolati e che contenga l'inserimento dell'intervento progettato nel contesto urbano esistente. Ciò al fine di assicurare l'armonizzazione ed omogeneizzazione degli interventi per quanto attiene la tipologia edilizia, gli allineamenti, le caratteristiche planovolumetriche di fabbricati e le finiture delle superfici esterne. Tali armonizzazioni ed omogeneizzazioni saranno assicurate dall'Ufficio Tecnico Comunale e dalla C.E.C. che - in tal senso - indizzeranno gli interventi sul territorio comunale, nel mantenimento delle attuali caratteristiche tipologiche ed ambientali della zona. (Si precisa che - in caso di sopraelevazione - il calcolo del valore di i.f.f. va riferito al complesso costituito dal volume edificato preesistente e da quello della sopraelevazione).

Per quanto riguarda i confini laterali, tale distanza può anche annullarsi nel caso di fabbricazione marginale

Per quanto attiene le distanze degli edifici dai confini, vanno tenuti presenti gli esistenti allineamenti stradali, nel rispetto delle ulteriori disposizioni in materia di distanze fra gli edifici.

Per il piano terreno è consentita solo l'utilizzazione commerciale (negozi al dettaglio, bar, trattorie eccetera), o artigianale, (botteghe per attività non moleste), o professionale (studi, agenzie, eccetera), o ricreativa (circoli, clubs, eccetera) mentre ne è vietata l'utilizzazione residenziale che sarà possibile solo nel caso di piani rialzati di almeno 60 cm sul piano stradale.

In queste zone territoriali omogenee, l'Amministrazione Comunale individuerà, ai sensi della Legge 5/8/1978 n° 457, le zone di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente per le quali farà predisporre gli opportuni piani da attuare sia da parte del comune che da parte dei privati proprietari.

Nelle zone A1, B1 e B2 le zone di recupero (uno o più maglie di P.R.G. e/o di P.P.) sono assoggettate ai piani di recupero di cui agli artt. 21, 23 e 24 della L.R. n° 56/80, nel rispetto della normativa di P.R.G. (e/o P.P.) proprio della zona stessa.

*Impianto P. Edilizio
 di sistema da confermare
 All'edilizia e vedremo
 l'andare a posto per quanto
 riguarda i confini e quanto
 fa il caso di quanto
 fa il caso di quanto*

1	2,5	
2	5 (a)	
3		
4		
5	60/100	60°
6	3	
7	2	
8	12	
9	8	
10	> 1/2 H facciata, minimo assoluto 5 m (b) > H dell'edificio piu' alto, minimo assoluto 10 m	
11	> 2/3 H dell'edificio piu' alto, minimo assoluto 10 m	
12	> 1/2 H dell'edificio piu' alto	
13	nessuna	
14	(c)	
15	(c)	
16	(c)	
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		
101		
102		
103		
104		
105		
106		
107		
108		
109		
110		
111		
112		
113		
114		
115		
116		
117		
118		
119		
120		
121		
122		
123		
124		
125		
126		
127		
128		
129		
130		
131		
132		
133		
134		
135		
136		
137		
138		
139		
140		
141		
142		
143		
144		
145		
146		
147		
148		
149		
150		
151		
152		
153		
154		
155		
156		
157		
158		
159		
160		
161		
162		
163		
164		
165		
166		
167		
168		
169		
170		
171		
172		
173		
174		
175		
176		
177		
178		
179		
180		
181		
182		
183		
184		
185		
186		
187		
188		
189		
190		
191		
192		
193		
194		
195		
196		
197		
198		
199		
200		


ZONA TERRITORIALE OMOGENEA
CLASSE E TIPO EDILIZIO

1	INDICE MASSIMO DI EDIFICABILITA' TERRITORIALE (It)	mc/mq
2	INDICE MASSIMO DI EDIFICABILITA' FONDIARIA (If)	mc/mq
3	AREA TOTALE MINIMA DEL LOTTO (Si) Al netto delle sedi stradali di ogni tipo	mq
4	AREA COPERTA MASSIMA DEGLI EDIFICI (Sc)	mq
5	PERCENTUALE MASSIMA DI COPERTURA (Ic)	mq/mq
6	NUMERO DEI PIANI (N)	N
7	ALTEZZA DEGLI EDIFICI (H)	m
8	SPESORE MASSIMO DEI CORPI DI FABBRICA Per corpo di fabbrica si intende la distanza tra i due muri perimetrali longitudinali opposti all'edificio	m
9	DISTANZE MINIME DAI CONFINI (Dc)	m
10	DISTANZE MINIME TRA GLI EDIFICI	m
11	LUNGHEZZA DELLE FACCIATE	m
12	COSTRUZIONI ACCESSORIE Ad un solo piano, ed adibite al servizio dell'edificio principale, dal quale debbono essere distanziate, e con esclusione di qualsiasi funzione abitativa (ad esempio autorimesse, depositi, ripostigli, eccetera)	mc/mc
13	DISTANZE MINIME DEGLI EDIFICI DAL FILO DELLE STRADE DESTINATE AL TRAFFICO DEI VEICOLI - NELLE ZONE URBANE - Si intendono per fili stradali gli allineamenti lungo i margini delle sedi viabili costituite da carreggiate e marciapiedi Con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici o di insediamenti Si intendono per zone urbane le zone dell'abitato attuale e quelli degli insediamenti previsti, con esclusione delle	m
14	DISTANZE MINIME DEGLI EDIFICI DAL CIGLIO STRADALE - NELLE ZONE EXTRA-URBANE - Come definito dal D.M. 1 aprile 1968 Si intendono per zone extraurbane le zone rurali e industriali sia attuali che previste	m
15	AREA DI PARCHEGGIO Sia coperta (o pianterreno o seminterrato o scantinato) che scoperta (nell'area di pertinenza della costruzione)	mq/mc
16	INDICE DI PIANTUMAZIONE Numero delle piante ad alto fusto previste per ogni ettaro	N/ha

- B - ZONE TOTALMENTE O PARZIALMENTE EDIFICATE

- B3 - PARZIALMENTE EDIFICATA

(da completare)



a L'indice 5 vale per le singole sostituzioni edilizie nonchè per le sopraelevazioni. In questo ultimo caso la normativa va riferita al complesso costituito dal volume edificato preesistente e da quello della sopraelevazione.

b L'indice 7 (pari al 70 % ca. delle attuali densità edilizie di zona) vale per le nuove costruzioni su suoli edificati.

c Per quanto riguarda i confini laterali tale distanza può anche annullarsi nel caso di fabbricazione marginale.

d Questa distanza dal filo stradale vale solo per le costruzioni con indice 7, per le singole sostituzioni edilizie e per le sopraelevazioni è possibile l'allineamento sul filo stradale preesistente, salvo diversa prescrizione di P.R.G. o di P.P.E.

Per le costruzioni con $I_f > 3$ mc/mq, come prescritto dal VI° comma dell'art. 17 della Legge 6/8/1967 n° 765, è necessaria la preventiva approvazione del P.P.E. o della lottizzazione convenzionata estesa all'intera zona e contenente la disposizione planimetrica degli edifici previsti in essa.

Per il piano terreno è consentita solo l'utilizzazione commerciale (negozi al dettaglio, bar, trattorie eccetera), o artigianale, (botteghe, per attività non moleste), o professionale (studi, agenzie, eccetera), o ricreativa (circoli, clubs, eccetera) mentre ne è vietata l'utilizzazione residenziale che sarà possibile solo nel caso di piani rialzati di almeno 60 cm sul piano stradale.

Nell'ambito della zona B3 va verificata l'esistenza - o meno - di maglie rispondenti ai requisiti di cui al punto n) dell'art. 51 della L.R. n° 56 del 1980 - nel contesto di dette maglie - ove esistenti - è consentito il rilascio delle singole concessioni edilizie nel rispetto dei valori degli i.i.f. della presente norma per i vari tipi di intervento.

Sono comunque consentiti soltanto interventi di edilizia perimetrale, con carattere di omogeneità.

Nel caso di concessioni edilizie dirette, ad ogni richiedente di concessione andrà allegato un grafico rappresentativo della zona, concernente uno o più isolati e che contenga l'inserimento dell'intervento progettato nel contesto urbano esistente. Ciò al fine di assicurare l'armonizzazione ed omogeneizzazione degli interventi per quanto attiene la tipologia edilizia, gli allineamenti, le caratteristiche planovolumetriche dei fabbricati e le finiture delle superfici esterne.

Tali armonizzazioni ed omogeneizzazioni saranno assicurate dall'U.T.C. e dalla C.E.C. che - in tal senso - indirizzeranno gli interventi sul territorio.

Nel caso si procede alla realizzazione di un P.P. o di un P. di L., questo dovrà essere esteso ad un comparto di minimo intervento di cui all'art. 51 punto a), della L.R. 56/80, costituito da uno o più maglie di P.R.G..

Allegato indice fond. 7
per il caso di sopraelevazione
con indice 7
eff. fin. oltre a...
per le concessioni edilizie
di nuova costruzione

1	3,5	
2	5 (a)	7 (b)
3		
4		
5	50/100	
6	5	
7	3	
8	18	
9	11,50	
10	14	
11	> 1/2 H facciata, minimo assoluto 5 m (c)	
12	> H dell'edificio piu' alto	
13	> 2/3 H dell'edificio piu' alto min. assoluto 10 m	
14	> 1/2 H dell'edificio piu' alto	
15	nessuna	
16	5 (d)	
17	7,5 (d)	
18	10 (d)	
19		
20		
21	1/10	
22	75	

ZONA TERRITORIALE OMOGENEA		
CLASSE E TIPO EDILIZIO		
1	INDICE MASSIMO DI EDIFICABILITA' TERRITORIALE (It)	mc/mq
2	INDICE MASSIMO DI EDIFICABILITA' FONDARIA (If)	mc/mq
3	AREA TOTALE MINIMA DEL LOTTO (Si) Al netto delle sedi stradali di ogni tipo	mq
4	AREA COPERTA MASSIMA DEGLI EDIFICI (Sc)	mq
5	PERCENTUALE MASSIMA DI COPERTURA (Ic)	mc/mq
6	NUMERO DEI PIANI (N)	N
7	ALTEZZA DEGLI EDIFICI (H)	N
8	SPESSORE MASSIMO DEI CORPI DI FABBRICA Per corpo di fabbrica si intende la distanza tra i due muri perimetrali longitudinali opposti all'edificio	m
9	DISTANZE MINIME DAI CONFINI (Dc)	m
10	DISTANZE MINIME TRA GLI EDIFICI	m
11	LUNGHEZZA DELLE FACCIATE	m
12	COSTRUZIONI ACCESSORIE Ad un solo piano, ed adibite al servizio dell'edificio principale, dal quale debbono essere distanziate, e con esclusione di qualsiasi funzione abitativa (ad esempio autorimesse, depositi, ripostigli attrezzi, eccetera)	mc/mc
13	DISTANZE MINIME DEGLI EDIFICI DAL FILO DELLE STRADE DESTINATE AL TRAFFICO DEI VEICOLI - NELLE ZONE URBANE - * Si intendono per filii stradali gli allineamenti lungo i margini delle sedi viabili costituite da carreggiate e marciapiedi ** Con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici o di insediamenti ** Si intendono per zone urbane le zone dell'abitato attuale e quelli degli insediamenti previsti, con esclusione delle	m
14	DISTANZE MINIME DEGLI EDIFICI DAL CIGLIO STRADALE NELLE ZONE EXTRA-URBANE - * Come definito dal D.M. 1 aprile 1968 ** Si intendono per zone extraurbane le zone rurali e industriali sia attuali che previste	m
15	AREA DI PARCHEGGIO Sia coperta (o pianterreno o seminverrata o scantinato) che scoperta (nell'area di pertinenza della costruzione)	mq/mc
16	INDICE DI PIANTUMAZIONE Numero delle piante ad alto fusto previste per ogni ettaro	N/ha

FRA FACCIATE

FRA FACCIATE E TESTATE
Si intende per testata lo spessore del corpo di fabbrica, con eventuale affaccio solo dei vani di servizio - cucina esclusa - fino alla larghezza massima di m 14,00

FRA TESTATE

MASSIMA

MINIMA

PER STRADE DI LARGHEZZA < 7 m

PER STRADE CON 7 < L < 15 m

PER STRADE CON LARGHEZZA > 15 m

PER STRADE DI TIPO B
Secondo la classificazione data dal D.M. 1 aprile 1968

PER STRADE DI TIPO C
Secondo la classificazione data dal D.M. 1 aprile 1968

PER STRADE DI TIPO D
Secondo la classificazione data dal D.M. 1 aprile 1968


ZONA TERRITORIALE OMOGENEA

CLASSE E TIPO EDILIZIO

1	INDICE MASSIMO DI EDIFICABILITA' TERRITORIALE (It)	mq	
2	INDICE MASSIMO DI EDIFICABILITA' FONDIARIA (If)	mq	
3	AREA TOTALE MINIMA DEL LOTTO (SI) Al netto delle sedi stradali di ogni tipo	mq	
4	AREA COPERTA MASSIMA DEGLI EDIFICI (Sc)	mq	
5	PERCENTUALE MASSIMA DI COPERTURA (Ic)	mc/mq	
6	NUMERO DEI PIANI (N)	N	MASSIMO
7	ALTEZZA DEGLI EDIFICI (H)	m	MINIMO MASSIMA MINIMA
8	SPESSORE MASSIMO DEI CORPI DI FABBRICA Per corpo di fabbrica si intende la distanza tra i due muri perimetrali longitudinali opposti all'edificio	m	
9	DISTANZE MINIME DAI CONFINI (Dc)	m	FRA FACCIATE FRA FACCIATE E TESTATE Si intende per testata lo spessore del corpo di fabbrica, con eventuale affaccio solo dei vani di servizio - cucina esclusa - fino alla larghezza massima di m 14.00 FRA TESTATE MASSIMA MINIMA
10	DISTANZE MINIME TRA GLI EDIFICI	m	
11	LUNGHEZZA DELLE FACCIATE	m	
12	COSTRUZIONI ACCESSORIE Ad un solo piano, ed' adibite al servizio dell'edificio principale, dal quale debbono essere distanziate, e con esclusione di qualsiasi funzione abitativa (ad esempio autorimesse, depositi, ripostigli attrezzi, eccetera)	mc/mc	
13	DISTANZE MINIME DEGLI EDIFICI DAL FILO DELLE STRADE DESTINATE AL TRAFFICO DEI VEICOLI** NELLE ZONE URBANE*** * Si intendono per fili stradali gli allineamenti lungo i margini delle sedi viabili costituite da carreggiate e marciapiedi ** Con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici o di insediamenti *** Si intendono per zone urbane le zone dell'abitato attuale e quelli degli insediamenti previsti, con esclusione delle	m	PER STRADE DI LARGHEZZA < 7 m PER STRADE CON 7 < L < 15 m PER STRADE CON LARGHEZZA > 15 m
14	DISTANZE MINIME DEGLI EDIFICI DAL CIGLIO STRADALE NELLE ZONE EXTRA-URBANE** * Come definito dal D.M. 1 aprile 1968 ** Si intendono per zone extraurbane le zone rurali e industriali sia attuali che previste	m	PER STRADE DI TIPO B Secondo la classificazione data dal D.M. 1 aprile 1968 PER STRADE DI TIPO C Secondo la classificazione data dal D.M. 1 aprile 1968 PER STRADE DI TIPO D Secondo la classificazione data dal D.M. 1 aprile 1968
15	AREA DI PARCHING Sia coperta (o pianterreno o seminterrato o scantinato) che scoperta (nell'area di pertinenza della costruzione)	mq/mc	
16	INDICE DI PIANTUMAZIONE Numero delle piante ad alto fusto previste per ogni ettaro	N/ha	

- B - ZONE TOTALMENTE O PARZIALMENTE EDIFICATE
- B4 - EXTRA URBANA PARZIALMENTE EDIFICATA
(turistica da completare)

Questa zona è presente sia nella fascia litoranea a nord e sud dell'abitato, che nelle frazioni di Cozze e San Materno. In essa si ripropone essenzialmente, con qualche necessaria e ulteriore prescrizione, la normativa che il programma di fabbricazione stabiliva per le zone rurali ed in base alla quale è avvenuta l'edificazione.
Ciò appare giustificato, trattandosi di limitate possibilità di completamento, consistente soprattutto nell'utilizzazione di lotti interni o, più raramente, di frange perimetrali rimaste inedificate. Il tipo edilizio presente (e quello possibile nei completamenti) è quello unifamiliare isolato.
Il lotto minimo potrà presentare - in maglie di P.R.G. notevole frazionate - anche valori inferiori ai 1.500 mq, ma in ogni caso mai inferiori a 500 mq. Sempre nell'ambito di ogni maglia di P.R.G., ad ogni richiesta di concessione edilizia, andrà allegato un grafico rappresentativo della zona, concernente uno o più isolati e che contenga l'inserimento degli interventi progettati nel contesto urbano esistente. Ciò al fine di assicurare l'armonizzazione ed omogeneizzazione degli interventi per quanto attiene la tipologia edilizia, gli allineamenti, le caratteristiche planovolumetriche dei fabbricati, le finiture delle superfici esterne, nonché gli accessi e la viabilità interna alle maglie.
Tali armonizzazioni ed omogeneizzazioni saranno assicurate dall'U.T.C. e dalla C.E.C. che - in tal senso - indirizzeranno gli interventi sul territorio.



1	0,2
2	0,3
3	1500
4	200
5	6.6/100
6	1
7	4.50
8	12 V
9	5
10	10
11	20
12	nessuna
13	7.50
14	10
15	1/10
16	200

ZONA TERRITORIALE OMOGENEA
CLASSE E TIPO EDILIZIO

1	INDICE MASSIMO DI EDIFICABILITA' TERRITORIALE (It)	mg/mq
2	INDICE MASSIMO DI EDIFICABILITA' FONDIARIA (If)	mg/mq
3	AREA TOTALE MINIMA DEL LOTTO (Si) Al netto delle sedi stradali di ogni tipo	mq
4	AREA COPERTA MASSIMA DEGLI EDIFICI (Sc)	mq
5	PERCENTUALE MASSIMA DI COPERTURA (Ic)	mg/mq
6	NUMERO DEI PIANI (N)	N
7	ALTEZZA DEGLI EDIFICI (H)	N
8	SPESSORE MASSIMO DEI CORPI DI FABBRICA Per corpo di fabbrica si intende la distanza tra i due muri perimetrali longitudinali opposti all'edificio	m
9	DISTANZE MINIME DAI CONFINI (Dc)	m
10	DISTANZE MINIME TRA GLI EDIFICI	m
11	LUNGHEZZA DELLE FACCIATE	m
12	COSTRUZIONI ACCESSORIE Ad un solo piano, ed adibite al servizio dell'edificio principale, dal quale debbono essere distanziate, e con esclusione di qualsiasi funzione abitativa (ad esempio autorimesse, depositi, ripostigli attrezzi, eccetera)	mg/mc
13	DISTANZE MINIME DEGLI EDIFICI DAL FILO DELLE STRADE DESTINATE AL TRAFFICO DEI VEICOLI** NELLE ZONE URBANE*** * Si intendono per fili stradali gli allineamenti lungo i margini delle sedi viabili costituite da carreggiate e marciapiedi ** Con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici o di insediamenti *** Si intendono per zone urbane le zone dell'abitato attuale e quelli degli insediamenti previsti, con esclusione delle	m
14	DISTANZE MINIME DEGLI EDIFICI DAL CIGLIO STRADALE NELLE ZONE EXTRA-URBANE** * Come definito dal D.M. 1 aprile 1968 ** Si intendono per zone extraurbane le zone rurali e industriali sia attuali che previste	m
15	AREA DI PARGHEGGIO Sia coperta (o pianterreno o seminterrato o scantinato) che scoperta (nell'area di pertinenza della costruzione)	mg/mc
16	INDICE DI PIANTUMAZIONE Numero delle piante ad alto fusto previste per ogni ettaro	N/ha

- C - ESTANSIONE RESIDENZIALE
- C1 - INTENSIVA
tipi edilizi plurifamiliari


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
					4 + eventuale porticato (a)	3 + eventuale porticato (a)	15 (compreso altezza porticato)	9.50 (12.00 compreso altezza porticato)	12	> 1/2 H facciata min. assoluto 5 m (b)	> H totale dell'edificio piu' alto (c)	> 2/3 H dell'edificio piu' alto min. assoluto 10 m (c)	> 1/2 H totale dell'edificio piu' alto (c)	120	16	1/10 (d)	5	7.50	10	1/10	100

Di altezza massima m 2.50 e minima m 2.20, ed utilizzabili esclusivamente per parcheggio o aree coperte per il gioco dei bimbi, oppure per cantinole e volumi tecnici (atri di accesso alle scale, centrali termiche, eccetera) per non piu' della metà della superficie coperta dell'edificio.
La restante superficie potrà essere utilizzata solo per parcheggio collettivo oppure per spazio per il gioco dei bimbi al coperto.
Per quanto riguarda i confini laterali, tale distanza può anche annullarsi (es. case in linea eccetera).
Compresa l'altezza del porticato.
La distanza della costruzione accessoria dalla principale non deve essere minore dell'altezza di quest'ultima.
Per il piano terreno è consentita solo l'utilizzazione commerciale (negozi al dettaglio, bar, trattorie eccetera), o artigianale, (botteghe per attività non moleste), o professionale (studi, agenzie, eccetera), o ricreativa (circoli, clubs, eccetera) mentre ne è vietata l'utilizzazione residenziale che sarà possibile solo nel caso di piani rialzati di almeno 100 cm sul piano stradale.
Gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione delle reti viarie, - stabiliti nella misura minima inderogabile di 18 mq/ab., e ripartiti come previsti dall'art. 3del D.L. 2/4/1968 n° 1444, emesso in base al penultimo comma dell'art. 17 della Legge 765/1967 - sono da reperirsi all'interno delle maglie di P.R.G. e saranno posizionati e dimensionati in sede di formazione di P.P.E. o di P.L. convenzionate di iniziativa privata e pubblica.
In queste zone, che sono a ridosso del centro urbano, in sede di P.P.E. (o di lottizzazioni) si avrà cura di interrompere la fabbricazione mediante cunei di verde ottenuti col raggruppamento in determinati settori delle aree da destinarsi al verde pubblico ec alle attrezzature sportive.
Per tutte le zone di espansione edilizia, l'edificazione è subordinata alla approvazione del P.P.E. o delle lottizzazioni convenzionate estese a zone opportunamente ampie, contenenti la disposizione planivolumetrica degli edifici previsti.
In dette zone il rilascio delle concessioni edilizie è subordinata alla inclusione degli interventi in P.P. e P.L. di iniziativa pubblica e/c privata (da approvarsi nei modi e forme di legge) che dovranno prevedere altresì nell'ambito delle predette zone gli standard di cui al D.M. 2/4/68 n° 1440, nel rispetto delle norme e disposizioni di P.R.G. per le stesse singole zone.

CLASSE E TIPO EDILIZIO

1	INDICE MASSIMO DI EDIFICABILITA' TERRITORIALE (It)	mq	
2	INDICE MASSIMO DI EDIFICABILITA' FONDIARIA (If)	mq	
3	AREA TOTALE MINIMA DEL LOTTO (SI) Al netto delle sedi stradali di ogni tipo	mq	
4	AREA COPERTA MASSIMA DEGLI EDIFICI (Sc)	mq	
5	PERCENTUALE MASSIMA DI COPERTURA (Ic)	mq	
6	NUMERO DEI PIANI (N)	N	MASSIMO
		N	MINIMO
7	ALTEZZA DEGLI EDIFICI (H)	m	MASSIMA
		m	MINIMA
8	SPESSORE MASSIMO DEI CORPI DI FABBRICA Per corpo di fabbrica si intende la distanza tra i due muri perimetrali longitudinali opposti all'edificio	m	
9	DISTANZE MINIME DAI CONFINI (Dc)	m	FRA FACCIATE
10	DISTANZE MINIME TRA GLI EDIFICI	m	FRA FACCIATE E TESTATE Si intende per testata lo spessore del corpo di fabbrica, con eventuale affaccio solo dei vani di servizio - cucina esclusa - fino alla larghezza massima di m. 14.00
		m	FRA TESTATE
11	LUNGHEZZA DELLE FACCIATE	m	MASSIMA
		m	MINIMA
12	COSTRUZIONI ACCESSORIE Ad un solo piano, ed adibite al servizio dell'edificio principale, dal quale debbono essere distanziate, e con esclusione di qualsiasi funzione abitativa (ad esempio autorimesse, depositi, ripostigli attrezzi, eccetera)	mq/mc	
13	DISTANZE MINIME DEGLI EDIFICI DAL FILO DELLE STRADE DESTINATE AL TRAFFICO DEI VEICOLI - NELLE ZONE URBANE - * Si intendono per filii stradali gli allineamenti lungo i margini delle sedi viabili costituite da carreggiate e marciapiedi ** Con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici o di insediamenti *** Si intendono per zone urbane le zone dell'abitato attuale e quelli degli insediamenti previsti, con esclusione delle	m	PER STRADE DI LARGHEZZA < 7 m
		m	PER STRADE CON 7 < L < 15 m
		m	PER STRADE CON LARGHEZZA > 15 m
14	DISTANZE MINIME DEGLI EDIFICI DAL CIGLIO STRADALE - NELLE ZONE EXTRA-URBANE - * Come definito dal D.M. 1 aprile 1968 ** Si intendono per zone extraurbane le zone rurali e industriali sia attuali che previste	m	PER STRADE DI TIPO B Secondo la classificazione data dal D.M. 1 aprile 1968
		m	PER STRADE DI TIPO C Secondo la classificazione data dal D.M. 1 aprile 1968
15	AREA DI PARGHEGGIO Sia coperta (o pianterreno o seminterrato o scantinato) che scoperta (nell'area di pertinenza della costruzione)	mq/mc	
16	INDICE DI PIANTUMAZIONE Numero delle piante ad alto fusto previste per ogni ettaro	N/ha	

- C2 - SEMINTENSIVA A tipi edilizi pluri e unifamiliari



1	1.5
2	2.4
3	400
4	
5	30/100
6	3
7	2
8	12
9	8
10	12
11	> 1/2 H facciata min. assoluto 5 m (a)
12	> H totale dell'edificio piu' alto min. assoluto 10 m
13	> 2/3 H dell'edificio piu' alto min. assoluto 10 m
14	> 1/2 H totale dell'edificio piu' alto
15	100
16	16
17	1/10 (b)
18	5
19	7.50
20	10
21	
22	14
23	1/10
24	125

a Tale distanza ovviamente si annulla quando è possibile edificare sul (o sui) confine del lotto (es. case in linea).

b La distanza della costruzione accessoria, dalla principale non deve essere minore dell'altezza di quest'ultima.

Per il piano terreno è consentita solo l'utilizzazione commerciale (negozi al dettaglio, bar, trattorie eccetera), o artigianale, (botteghe per attività non moleste), o professionale (studi, agenzie, eccetera), o ricreativa (circoli, clubs, eccetera) mentre ne è vietata l'utilizzazione residenziale che sarà possibile solo nel caso di piani rialzati di almeno 100 cm sul piano stradale.

Gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione delle reti viarie, - stabiliti nella misura minima inderogabile di 18 mq/ab., e ripartiti come previsti dall'art. 3 del D.L. 2/4/1968 n° 1444, emesso in base al penultimo comma dell'art. 17 della Legge 765/1967 - sono da reperirsi all'interno delle maglie di P.R.G. e saranno posizionati e dimensionati in sede di formazione di P.P.E. o di P.L. convenzionate di iniziativa privata e pubblica.

In queste zone, che sono a ridosso del centro urbano, in sede di P.P.E. (o di lottizzazioni) si avrà cura di interrompere la fabbricazione mediante cunei di verde ottenuti col raggruppamento in determinati settori delle aree da destinarsi al verde pubblico ed alle attrezzature sportive.

Per tutte le zone di espansione edilizia, l'edificazione è subordinata alla approvazione del P.P.E. o delle lottizzazioni convenzionate estese a zone opportunamente ampie, contenenti la disposizione planivolumetrica degli edifici previsti.

In dette zone il rilascio delle concessioni edilizie è subordinata alla inclusione degli interventi in P.P. e P.L. di iniziativa pubblica e/o privata (da approvarsi nei modi e forme di legge) che dovranno prevedere altresì nell'ambito delle predette zone gli standards di cui al D.M. 2/4/68 n° 1240, nel rispetto delle norme e disposizioni di P.R.G. per le stesse singole zone.

ZONA TERRITORIALE OMOGENEA

CLASSE E TIPO EDILIZIO

1	INDICE MASSIMO DI EDIFICABILITA' TERRITORIALE (It)	mq	
2	INDICE MASSIMO DI EDIFICABILITA' FONDIARIA (If)	mq	
3	AREA TOTALE MINIMA DEL LOTTO (Si) Al netto delle sedi stradali di ogni tipo	mq	
4	AREA COPERTA MASSIMA DEGLI EDIFICI (Sc)	mq	
5	PERCENTUALE MASSIMA DI COPERTURA (Ic)	mq	
6	NUMERO DEI PIANI (N)	N	MASSIMO MINIMO
7	ALTEZZA DEGLI EDIFICI (H)	m	MASSIMA MINIMA
8	SPESSORE MASSIMO DEI CORPI DI FABBRICA Per corpo di fabbrica si intende la distanza tra i due muri perimetrali longitudinali opposti all'edificio	m	
9	DISTANZE MINIME DAI CONFINI (Dc)	m	FRA FACCIATE FRA FACCIATE E TESTATE Si intende per testata lo spessore del corpo di fabbrica, con eventuale affaccio solo dei vanti di servizio - cucina esclusa - fino alla larghezza massima di m 14,00 FRA TESTATE MASSIMA MINIMA
10	DISTANZE MINIME TRA GLI EDIFICI	m	
11	LUNGHEZZA DELLE FACCIATE	m	
12	COSTRUZIONI ACCESSORIE Ad un solo piano, ed adibite al servizio dell'edificio principale, dal quale debbono essere distanziate, e con esclusione di qualsiasi funzione abitativa (ad esempio automesse, depositi, ripostigli attrezzi, eccetera)	mq	
13	DISTANZE MINIME DEGLI EDIFICI DAL FILO DELLE STRADE DESTINATE AL TRAFFICO DEI VEICOLI* NELLE ZONE URBANE** * Si intendono per fili stradali gli allineamenti lungo i margini delle sedi viabili costituite da carreggiate e marciapiedi ** Con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici o di insediamenti Si intendono per zone urbane le zone dell'abitato attuale e quelli degli insediamenti previsti, con esclusione delle	m	PER STRADE DI LARGHEZZA < 7 m PER STRADE CON 7 < L < 15 m PER STRADE CON LARGHEZZA > 15 m
14	DISTANZE MINIME DEGLI EDIFICI DAL CIGLIO STRADALE NELLE ZONE EXTRA-URBANE** * Come definito dal D.M. 1 aprile 1968 ** Si intendono per zone extraurbane le zone rurali e industriali sia attuali che previste	m	PER STRADE DI TIPO B Secondo la classificazione data dal D.M. 1 aprile 1968 PER STRADE DI TIPO C Secondo la classificazione data dal D.M. 1 aprile 1968 PER STRADE DI TIPO D Secondo la classificazione data dal D.M. 1 aprile 1968
15	ARI DI PARGHEGGIO Sia coperta (o pianterreno o seminterrato o scantinato) che scoperta (nell'area di pertinenza della costruzione)	mq	
16	INDICE DI PIANTUMAZIONE Numero delle piante ad alto fusto previste per ogni ettaro	N/ha	

- C - ESPANSIONE RESIDENZIALE

- C3 - SEMINTENSIVA B

tipi edilizi unifamiliari
(case a schiera simplex e duplex; case isolate, abbinata ed a quattro alloggi)

1	1.25
2	1.80
3	200 (a)
4	150
5	25/100
6	2
7	7.50
8	12
9	5 (b)
10	10
11	6
12	1/10 (c)
13	5 ma comunque sempre > 3 7.50 ma comunque sempre > 3 10 ma comunque sempre > 3
14	
15	1/10
16	150

a Tale superficie è sufficiente nel caso di casette a schiera su due piani (duplex) che costituiscono il tipo edilizio piu' intensivo della zona.

b Tale distanza ovviamente si annulla quando è possibile edificare sul (o sui) confine del lotto (es. case abbinata, in linea, eccetera).


c La distanza della costruzione accessoria dalla principale non deve essere minore dell'altezza di quest'ultima

Nei tipi unifamiliari è consentita l'utilizzazione commerciale (negozi al dettaglio) o artigianale (botteghe per attività non moleste) del pianterreno solo per le case a schiera.

Gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione delle reti viarie, - stabiliti nella misura minima inderogabile di 18 mq/ab., e ripartiti come previsto dall'art. 3 del D.l. 2/4/1968 n° 1444, emesso in base al penultimo comma dell'art. 17 della Legge 765/1967 - sono da reperirsi all'interno delle maglie di P.R.G. e saranno posizionati e dimensionati in sede di formazione di P.P.E. o di P.L. convenzionate di iniziativa privata e pubblica.

Per tutte le zone di espansione edilizia, l'edificazione è subordinata alla approvazione del P.P.E. o delle lottizzazioni convenzionate estese a zone opportunamente ampie, contenenti la disposizione planivolumetrica degli edifici previsti.

In dette zone il rilascio delle concessioni edilizie è subordinata alla inclusione degli interventi in P.P. e P.L. di iniziativa pubblica e/o privata (da approvarsi nei modi e forme di legge) che dovranno prevedere altresì nell'ambito delle predette zone gli standard di cui al D.M. 2/4/68 n° 1440, nel rispetto delle norme e disposizioni di P.R.G. per le stesse singole zone.



ZONA TERRITORIALE OMOGENEA

CLASSE E TIPO EDILIZIO

		mc/mq	mc/mq	mq	mq	mc/mq	N	N	m	m	m	mc/mc
1	INDICE MASSIMO DI EDIFICABILITA' TERRITORIALE (It)											
2	INDICE MASSIMO DI EDIFICABILITA' FONDIARIA (If)											
3	AREA TOTALE MINIMA DEL LOTTO (Si) Al netto delle sedi stradali di ogni tipo											
4	AREA COPERTA MASSIMA DEGLI EDIFICI (Sc)											
5	PERCENTUALE MASSIMA DI COPERTURA (Ic)											
6	NUMERO DEI PIANI (N)						MASSIMO	MINIMO				
7	ALTEZZA DEGLI EDIFICI (H)						MASSIMA	MINIMA				
8	SPESSORE MASSIMO DEI CORPI DI FABBRICA Per corpo di fabbrica si intende la distanza tra i due muri perimetrali longitudinali opposti all'edificio											
9	DISTANZE MINIME DAI CONFINI (Dc)											
	FRA FACCIATE											
	FRA FACCIATE E TESTATE Si intende per testata lo spessore del corpo di fabbrica, con eventuale affaccio solo dei vani di servizio - cucina esclusa - fino alla larghezza massima di m 14,00											
10	DISTANZE MINIME TRA GLI EDIFICI											
	FRA TESTATE											
11	LUNGHEZZA DELLE FACCIATE											
	MASSIMA											
	MINIMA											
12	COSTRUZIONI ACCESSORIE Ad un solo piano, ed adibite al servizio dell'edificio principale, dal quale debbono essere distanziate, e con esclusione di qualsiasi funzione abitativa (ad esempio autorimesse, depositi, ripostigli attrezzi, eccetera)											
13	DISTANZE MINIME DEGLI EDIFICI DAL FILO DELLE STRADE DESTINATE AL TRAFFICO DEI VEICOLI** NELLE ZONE URBANE** * Si intendono per fili stradali gli allineamenti lungo i margini delle sedi viabili costituite da carreggiate e marciapiedi ** Con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici o di insediamenti ** Si intendono per zone urbane le zone dell'abitato attuale e quelli degli insediamenti previsti, con esclusione delle											
	PER STRADE DI LARGHEZZA < 7 m											
	PER STRADE CON 7 < L < 15 m											
	PER STRADE CON LARGHEZZA > 15 m											
14	DISTANZE MINIME DEGLI EDIFICI DAL CIGLIO STRADALE NELLE ZONE EXTRA-URBANE** * Come definito dal D.M. 1 aprile 1968 ** Si intendono per zone extraurbane le zone rurali e industriali sia attuali che previste											
	PER STRADE DI TIPO B Secondo la classificazione data dal D.M. 1 aprile 1968											
	PER STRADE DI TIPO C Secondo la classificazione data dal D.M. 1 aprile 1968											
	PER STRADE DI TIPO D Secondo la classificazione data dal D.M. 1 aprile 1968											
15	AREA DI PARGHEGGIO Sia coperta (o pianterreno o scantinato) che scoperta (nell'art. di pertinenza della costruzione)											
16	INDICE DI PIANTUMAZIONE Numero delle piante ad alto fusto previste per ogni ettaro											

- C - ESPANSIONE RESIDENZIALE
- C4 - ESTENSIVA A TURISTICA
tipi edilizi unifamiliari
(case isolate e abbinate)

1	0.35
2	0.5
3	1500
4	200
5	6.6/100
6	2
7	7.50
8	14
9	8 (a)
	10 (b)
10	10
	10
11	24
12	1/20 (c)
	10 (d)
13	15 (d)
	20 (d)
14	
	1/10
16	175

- a Tale distanza ovviamente si annulla quando è possibile costruire sul confine del lotto (case abbinate)
 - b Nel caso di due o piu' costruzioni in lotto-indiviso > 3000 mq.
 - c La distanza della costruzione accessoria dalla principale non deve essere minore dell'altezza di quest'ultima
 - d Questa distanza dal filo stradale è obbligatoria (cioè vale anche per le strade di lottizzazione).
- E' vietata ogni destinazione non residenziale di qualsiasi parte delle abitazioni.
- Gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione delle sedi viarie sono da reperirsi nella misura che il tipo di insediamento richiede (turistico e temporaneo); all'interno delle maglie di P.R.G. e saranno posizionati e dimensionati in sede di formazione del P.P.E. o di lottizzazioni convenzionate di iniziativa pubblica o privata.
- Il terreno di pertinenza, relativo alla cubatura edificata, deve essere asservito alla costruzione, mediante trascrizione presso la conservatoria dei pubblici registri, da eseguirsi prima del rilascio della concessione edilizia.
- Lungo il litorale devono essere comunque salvaguardati gli accessi pedonali al mare nella misura di uno ogni 250 m. al massimo.
- In dette zone il rilascio delle concessioni edilizie è subordinata alla inclusione degli interventi in P.P. e P.L. di iniziativa pubblica e/o privata (da approvarsi nei modi e forme di legge) che dovranno prevedere altresì nell'ambito delle predette zone gli standards di cui al D.M. 2/4/68 n° 1440, nel rispetto delle norme e disposizioni di P.R.G. per le stesse singole zone.

ZONA TERRITORIALE OMOGENEA

CLASSE E TIPO EDILIZIO

1	INDICE MASSIMO DI EDIFICABILITA' TERRITORIALE (It)	mq
2	INDICE MASSIMO DI EDIFICABILITA' FONDIARIA (If)	mq
3	AREA TOTALE MINIMA DEL LOTTO (SI) Al netto delle sedi stradali di ogni tipo	mq
4	AREA COPERTA MASSIMA DEGLI EDIFICI (Sc)	mq
5	PERCENTUALE MASSIMA DI COPERTURA (Ic)	mc/mq
6	NUMERO DEI PIANI (N)	N
7	ALTEZZA DEGLI EDIFICI (H)	m
8	SPESSORE MASSIMO DEI CORPI DI FABBRICA Per corpo di fabbrica si intende la distanza tra i due muri perimetrali longitudinali opposti all'edificio	m
9	DISTANZE MINIME DAI CONFINI (Dc)	m
10	DISTANZE MINIME TRA GLI EDIFICI	m
11	LUNGHEZZA DELLE FACCIATE	m
12	COSTRUZIONI ACCESSORIE Ad un solo piano, ed adibite al servizio dell'edificio principale, dal quale debbono essere distanziate, e con esclusione di qualsiasi funzione abitativa (ad esempio autorimesse, depositi, ripostigli attrezzi, eccetera)	mc/mc
13	DISTANZE MINIME DEGLI EDIFICI DAL FILO DELLE STRADE DESTINATE AL TRAFFICO DEI VEICOLI - NELLE ZONE URBANE -	m
14	DISTANZE MINIME DEGLI EDIFICI DAL CIGLIO STRADALE NELLE ZONE EXTRA-URBANE -	m
15	AREA DI PARGHEGGIO Sia coperta (o pianterreno o seminterrato o scantinato) che scoperta (nell'area di pertinenza della costruzione)	mq/mc
16	INDICE DI PIANTUMAZIONE Numero delle piante ad alto fusto previste per ogni ettaro	N/ha

- C - ESPANSIONE RESIDENZIALE

- C5 - ESTENSIVA B TURISTICA
alberghi e pensioni

Sono tassativamente vietate costruzioni per abitazioni o adattabili ad abitazioni, anche se temporanee. E' consentita la residenza del gestore e della sua famiglia, nei limiti dell'essenziale anche se staccata dall'edificio alberghiero.

Gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione delle sedi viarie sono da reperirsi nella misura che il tipo di insediamento richiede (turistico e temporaneo), all'interno delle maglie di P.R.G. e saranno posizionati e dimensionati in sede di formazione del P.P.E. o di lottizzazioni convenzionate di iniziativa pubblica o privata.

Il terreno di pertinenza, relativo alla cubatura edificata, deve essere asservito alla costruzione, mediante trascrizione presso la conservatoria dei pubblici registri, da eseguirsi prima del rilascio della concessione edilizia.

Lungo il litorale devono essere comunque salvaguardati gli accessi pedonali al mare nella misura di uno ogni 250 m. al massimo.

In dette zone il rilascio delle concessioni edilizie è subordinata alla inclusione degli interventi in P.P. e P.L. di iniziativa pubblica e/o privata (da approvarsi nei modi e forme di legge) che dovranno prevedere altresì nell'ambito delle predette zone gli standards di cui al D.M. 2/4/68 n° 1440, nel rispetto delle norme e disposizioni di P.R.G. per le stesse singole zone.

1	0.75
2	1
3	5000
4	1000
5	12.5/100
6	2
7	8
8	18
9	12
10	10
11	10
12	1/20
13	10
14	15
15	20
16	1/10
17	250

CLASSE E TIPO EDILIZIO

1	INDICE MASSIMO DI EDIFICABILITA' TERRITORIALE (It)	mc/mq
2	INDICE MASSIMO DI EDIFICABILITA' FONDIARIA (If)	mc/mq
3	AREA TOTALE MINIMA DEL LOTTO (Si) Al netto delle sedi stradali di ogni tipo	mq
4	AREA COPERTA MASSIMA DEGLI EDIFICI (Sc)	mq
5	PERCENTUALE MASSIMA DI COPERTURA (Ic)	mc/mq
6	NUMERO DEI PIANI (N)	N
7	ALTEZZA DEGLI EDIFICI (H)	m
8	SPESSORE MASSIMO DEI CORPI DI FABBRICA Per corpo di fabbrica si intende la distanza tra i due muri perimetrali longitudinali opposti all'edificio	m
9	DISTANZE MINIME DAI CONFINI (Dc)	m
10	DISTANZE MINIME TRA GLI EDIFICI	m
11	LUNGHEZZA DELLE FACCIATE	m
12	COSTRUZIONI ACCESSORIE Ad un solo piano, ed adibite al servizio dell'edificio principale, dal quale debbono essere distanziate, e con esclusione di qualsiasi funzione abitativa (ad esempio autorimesse, depositi, ripostigli attrezzi, eccetera)	mc/mc
13	DISTANZE MINIME DEGLI EDIFICI DAL FILO DELLE STRADE DESTINATE AL TRAFFICO DEI VEICOLI NELLE ZONE URBANE** * Si intendono per fili stradali gli allineamenti lungo i margini delle sedi viabili costituite da carreggiate e marciapiedi ** Con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici o di insediamenti ** Si intendono per zone urbane le zone dell'abitato attuale e quelli degli insediamenti previsti, con esclusione delle	m
14	DISTANZE MINIME DEGLI EDIFICI DAL CICLO STRADALE NELLE ZONE EXTRA-URBANE** * Come definito dal D.M. 1 aprile 1968 ** Si intendono per zone extraurbane le zone rurali e industriali sia attuali che previste	m
15	AREA DI PARGHEGGIO Sia coperta (o piazzale) o seminterrato o scantinato che scoperta (nell'area di pertinenza della costruzione)	mq/mc
16	INDICE DI PIANTUMAZIONE Numero delle piante ad alto fusto previste per ogni ettaro	N/ha

- C6 - ESTENSIVA C TURISTICA

attrezzature per il tempo libero e il turismo sociale

1	0.10
2	0.15
3	7500
4	
5	
6	1
7	4.50
8	
9	15
10	10
11	10
12	1/20
13	10
14	15
15	20
16	1/10
17	300

Sono tassativamente vietate costruzioni per abitazioni o adattabili ad abitazioni, anche se temporanee. Sono ammesse costruzioni per chioschi-bar, ristoranti, dancings, spacci per bevande alimentari ed oggetti di artigianato, gabinetti o docce, spogliatoi e cabine da spiaggia, ed infine per locali di riunione e soggiorno nel caso di "camping".
In quest'ultimo caso è ammessa la costruzione della residenza per il gestore e la sua famiglia nei limiti ridotti all'essenziale.

Gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione delle sedi viarie sono da reperirsi nella misura che il tipo di insediamento richiede (turistico e temporaneo); all'interno delle maglie di P.R.G. e saranno posizionati e dimensionati in sede di formazione del P.P.E. o di lottizzazioni convenzionate di iniziativa pubblica o privata.

Il terreno di pertinenza, relativo alla cubatura edificata, deve essere asservito alla costruzione, mediante trascrizione presso la conservatoria dei pubblici registri, da eseguirsi prima del rilascio della concessione edilizia.

Lungo il litorale devono essere comunque salvaguardati gli accessi pedonali al mare nella misura di uno ogni 250 m al massimo.

In dette zone il rilascio delle concessioni edilizie è subordinata alla inclusione degli interventi in P.P. e P.L. di iniziativa pubblica e/o privata (da approvarsi nei modi e forme di legge) che dovranno prevedere altresì nell'ambito delle predette zone gli standards di cui al D.M. 2/4/68 n° 1440, nel rispetto delle norme e disposizioni di P.R.G. per le stesse singole zone.



ZONA TERRITORIALE OMOGENEA

CLASSE E TIPO EDILIZIO

1	INDICE MASSIMO DI EDIFICABILITA' TERRITORIALE (It)	mq
2	INDICE MASSIMO DI EDIFICABILITA' FONDARIA (If)	mq
3	AREA TOTALE MINIMA DEL LOTTO (SI) Al netto delle sedi stradali di ogni tipo	mq
4	AREA COPERTA MASSIMA DEGLI EDIFICI (Sc)	mq
5	PERCENTUALE MASSIMA DI COPERTURA (Ic)	mq
6	NUMERO DEI PIANI (N)	N
7	ALTEZZA DEGLI EDIFICI (H)	m
8	SPESSORE MASSIMO DEI CORPI DI FABBRICA Per corpo di fabbrica si intende la distanza tra i due muri perimetrali longitudinali opposti all'edificio	m
9	DISTANZE MINIME DAI CONFINI (Dc)	m
10	DISTANZE MINIME TRA GLI EDIFICI	m
11	LUNGHEZZA DELLE FACCIATE	m
12	COSTRUZIONI ACCESSORIE Ad un solo piano, ed adibite al servizio dell'edificio principale, dal quale debbono essere distanziate, e con esclusione di qualsiasi funzione abitativa (ad esempio autorimesse, depositi, ripostigli attrezzi, eccetera)	mq
13	DISTANZE MINIME DEGLI EDIFICI DAL FILO DELLE STRADE DESTINATE AL TRAFFICO DEI VEICOLI - NELLE ZONE URBANE	m
14	DISTANZE MINIME DEGLI EDIFICI DAL CIGLIO STRADALE NELLE ZONE EXTRA-URBANE	m
15	AREA DI PARGHEGGIO Sia coperta (o pianterreno o seminterrato o scantinato) che scoperta (nell'area di pertinenza della costruzione)	mq
16	INDICE DI PIANTUMAZIONE Numero delle piante ad alto fusto previste per ogni ettaro	N/ha

- D - INDUSTRIALI ED ASSIMILABILI

- D1 - INDUSTRIALE

per industrie leggere e non inquinanti

1	2	
2	4 (a)	
3	2000	
4	40/100	
6		
7	12 salvo costruzioni speciali (b)	
8		
9	> altezza dei fabbricati verso il confine, minimo assoluto m 6	
10	12	
11		
12	nessuna	
13		
14	40	
15	30	
16	20	
15	1/10	
16	100	

Sono ammesse solo costruzioni ad uso industriale o simili (grandi laboratori, depositi eccetera) con assoluta esclusione di edifici a uso residenziale di qualsiasi tipo, eccetto quelli adibiti ad alloggi del custode.

a Tre quarti dell'indice sono utilizzabili per i manufatti industriali veri e propri, ivi compreso gli uffici direttivi; l'ultimo quarto (fino ad un massimo di 1 mc/mq) può essere destinato ai volumi dei servizi dell'industria (mense, attrezzature ricreative, sportive, assistenziali e sanitarie, sedi sindacali e di associazione di categoria, eccetera, ed agli eventuali alloggi per il custode.

b Ad esempio tralicci, strutture aperte, silos, serbatoi d'acqua ecc. Nel caso di coperture a volta, l'altezza massima va riferita a quella dell'imposta della volta.

La superficie da destinare a spazi pubblici o ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio (escluse le sedi viarie) sarà pari ad almeno il 10 % dell'intera superficie destinata all'insediamento, come prescritto dal 1° comma dell'art. 5 del D.M. n° 1444 del 2/4/1968.

Per questa zona è necessaria l'approvazione del P.P.E. che deve essere preventivamente verificato in sede territoriale (Piano Territoriale di Coordinamento o Piano Intercomunale).

In dette zone il rilascio delle concessioni edilizie è subordinata alla inclusione degli interventi in P.P. e P.L. di iniziativa pubblica e/o privata (da approvarsi nei modi e forme di legge) che dovranno prevedere altresì nell'ambito delle predette zone gli standards di cui al D.M. 2/4/68 n° 1440, nel rispetto delle norme e disposizioni di P.R.G. per le stesse singole zone.

ZONA TERRITORIALE OMOGENEA

CLASSE E TIPO EDILIZIO

1	INDICE MASSIMO DI EDIFICABILITA' TERRITORIALE (It)	mq/mq
2	INDICE MASSIMO DI EDIFICABILITA' FONDIARIA (If)	mq/mq
3	AREA TOTALE MINIMA DEL LOTTO (Si) Al netto delle sedi stradali di ogni tipo	mq
4	AREA COPERTA MASSIMA DEGLI EDIFICI (Sc)	mq
5	PERCENTUALE MASSIMA DI COPERTURA (Ic)	mq/mq
6	NUMERO DEI PIANI (N)	N
7	ALTEZZA DEGLI EDIFICI (H)	N
		N
8	SPESSORE MASSIMO DEI CORPI DI FABBRICA Per corpo di fabbrica si intende la distanza tra i due muri perimetrali longitudinali opposti all'edificio	m
		m
9	DISTANZE MINIME DAI CONFINI (Dc)	m
10	DISTANZE MINIME TRA GLI EDIFICI	m
		m
11	LUNGHEZZA DELLE FACCIATE	m
		m
12	COSTRUZIONI ACCESSORIE Ad un solo piano, ed adibite al servizio dell'edificio principale, dal quale debbono essere distanziate, e con esclusione di qualsiasi funzione abitativa (ad esempio autorimesse, depositi, ripostigli attrezzi, eccetera)	mq/mc
13	DISTANZE MINIME DEGLI EDIFICI DAL FILO DELLE STRADE DESTINATE AL TRAFFICO DEI VEICOLI - NELLE ZONE URBANE**	m
		m
		m
14	DISTANZE MINIME DEGLI EDIFICI DAL CIGLIO STRADALE - NELLE ZONE EXTRA-URBANE**	m
		m
		m
15	AREA DI PARGHEGGIO Sia coperta (o pianterreno o seminterrato o scantinato) che scoperta (nell'area di pertinenza della costruzione)	mq/mc
16	INDICE DI PIANTUMAZIONE Numero delle piante ad alto fusto previste per ogni ettaro	N/ha

- D - INDUSTRIALI ED ASSIMILABILI
- D2 - ARTIGIANALE
e per attività portuali (P)

1	1.50	<p>Sono ammesse solo costruzioni per piccoli impianti industriali e per attività artigianali incompatibili con la residenza (sia per entità che per produzione di rumori, fumo, traffico eccetera), per piccoli laboratori e depositi eccetera, con assoluta esclusione di edifici ad uso residenziale di qualsiasi tipo eccetto quelli adibiti ad eventuale alloggio del custode.</p> <p>(2) Questa parte della zona D2 è destinata a servizi ed attrezzature portuali pubbliche (ivi compresa l'edilizia scolastica, professionale e marittima) pubbliche e private.</p> <p>a Compreso il volume degli eventuali servizi (mensa, attrezzature ricreative, sportive, assistenziali e sanitarie) e dell'eventuale alloggio del custode.</p> <p>b L'altezza massima, nel caso di copertura a volta, va riferita a quella (estradosata) in chiave.</p> <p>In queste è necessaria la preventiva approvazione del P.P.E. o di lottizzazioni convenzionate di iniziativa pubblica in cui siano indicati i necessari allacciamenti alla rete fognante o ad autonomi impianti di depurazione.</p> <p>In dette zone il rilascio delle concessioni edilizie è subordinata alla inclusione degli interventi in P.P. e P.L. di iniziativa pubblica e/o privata (da approvarsi nei modi e forme di legge) che dovranno prevedere altresì nell'ambito delle predette zone gli standards di cui al D.M. 2/4/68 n° 1440, nel rispetto delle norme e disposizioni di P.R.G. per le stesse singole zone.</p>
2	2.50 (a)	
3	1000	
4	800	
5	50/100	
6		
7	8 (b)	
8		
9	5	
10		
11		
12	nessuna	
13		
14	40	
	30	
	20	
15	1/10	
16	75	

ZONA TERRITORIALE OMOGENEA

CLASSE E TIPO EDILIZIO

1	INDICE MASSIMO DI EDIFICABILITA' TERRITORIALE (It)	mq
2	INDICE MASSIMO DI EDIFICABILITA' FONDARIA (If)	mq
3	AREA TOTALE MINIMA DEL LOTTO (SI) Al netto delle sedi stradali di ogni tipo	mq
4	AREA COPERTA MASSIMA DEGLI EDIFICI (Sc)	mq
5	PERCENTUALE MASSIMA DI COPERTURA (Ic)	mq
6	NUMERO DEI PIANI (N)	N
7	ALTEZZA DEGLI EDIFICI (H)	m
8	SPESSORE MASSIMO DEI CORPI DI FABBRICA Per corpo di fabbrica si intende la distanza tra i due muri perimetrali longitudinali opposti all'edificio	m
9	DISTANZE MINIME DAI CONFINI (Dc)	m
10	DISTANZE MINIME TRA GLI EDIFICI	m
11	LUNGHEZZA DELLE FACCIATE	m
12	COSTRUZIONI ACCESSORIE Ad un solo piano, ed adibite al servizio dell'edificio principale, dal quale debbono essere distanziate, e con esclusione di qualsiasi funzione abitativa (ad esempio autorimesse, depositi, ripostigli attrezzi, eccetera)	mq
13	DISTANZE MINIME DEGLI EDIFICI DAL FILO DELLE STRADE DESTINATE AL TRAFFICO DEI VEICOLI** NELLE ZONE URBANE**	m
14	DISTANZE MINIME DEGLI EDIFICI DAL CIGLIO STRADALE NELLE ZONE EXTRA-URBANE**	m
15	AREA DI PARGHEGGIO Sia coperta (o pianterreno o seminterrato o scantinato) che scoperta (nell'area di pertinenza della costruzione)	mq
16	INDICE DI PIANTUMAZIONE Numero delle piante ad alto fusto previste per ogni ettaro	N/ha

- E - RURALE

- E1 - RURALE

case rurali
manufatti per usi agricoli ecc.

1		
2	0.03 (a+b)	0.05 (b)
3		10000
4	150	500 . 1
5	0.75/100	2.5/100
6		1
7		7
8		10
9		
10		
11		
12		1/10
13		
14		40
		30
		20
15		1/10
16		

a Tale indice riguarda solo le case rurali che costituiscono l'unico tipo di insediamento residenziale ammesso nella zona.

b Tale indice riguarda i manufatti per usi agricolo-zootecnico ed attività di conservazione e trasformazione dei prodotti del suolo (silos, stalle, depositi eccetera); i cui volumi devono sottostare all'apposita normativa indicata, essere staccati dalla casa rurale e distanti da essa almeno metri 10 ed essere le stesse distanze minime dal filo stradale prescritte per le case rurali.

I due indici sono prescrittivi per le rispettive destinazioni, senza alcuna possibilità di utilizzazione, anche parziale, di uno di essi a favore dell'altro.

Il terreno di pertinenza relativo alle cubature edificate, deve essere asservito alle costruzioni mediante trascrizione presso la conservatoria dei Pubblici Registri da eseguirsi prima del rilascio della concessione edilizia.

Per appezzamenti inferiori a 10.000 mq, ma superiori a 3.300 mq, è consentita solamente l'edificazione di un locale ricovero attrezzi avente superficie coperta massima di mq 25 (con il lato minore di almeno m. 4) ed altezza massima di m. 3.50.

Questi manufatti dovranno distanziarsi di almeno m. 8 da tutti i confini e di almeno m. 20 dalle strade, salvo distanze maggiori a norma del D.M. n° 1404 dell'1/04/1968.

Le costruzioni accessorie possono anche essere contigue alla casa rurale.

Lungo il litorale, devono essere salvaguardati gli accessi pedonali al mare nella misura di uno ogni m. 250 al massimo.

La superficie del lotto minimo su cui edificare, comunque a monte della ferrovia, utilizzando il concetto di accorpamento è pari a mq 1.000.

ZONA TERRITORIALE OMOGENEA

CLASSE E TIPO EDILIZIO

1	INDICE MASSIMO DI EDIFICABILITA' TERRITORIALE (It)	mq/mc
2	INDICE MASSIMO DI EDIFICABILITA' FONDIARIA (If)	mq/mc
3	AREA TOTALE MINIMA DEL LOTTO (SI) Al netto delle sedi stradali di ogni tipo	mq
4	AREA COPERTA MASSIMA DEGLI EDIFICI (Sc)	mq
5	PERCENTUALE MASSIMA DI COPERTURA (Ic)	mc/mc
6	NUMERO DEI PIANI (N)	N
7	ALTEZZA DEGLI EDIFICI (H)	MASSIMO
		MINIMO
8	SPESSORE MASSIMO DEI CORPI DI FABBRICA Per corpo di fabbrica si intende la distanza tra i due muri perimetrali longitudinali opposti all'edificio	MASSIMA
		MINIMA
9	DISTANZE MINIME DAI CONFINI (Dc)	m
10	DISTANZE MINIME TRA GLI EDIFICI	FRA FACCIATE
		FRA FACCIATE E TESTATE Si intende per testata lo spessore del corpo di fabbrica, con eventuale affaccio solo dei vani di servizio - cucina esclusa - fino alla larghezza massima di m 14,00
11	LUNGHEZZA DELLE FACCIATE	MASSIMA
		MINIMA
12	COSTRUZIONI ACCESSORIE Ad un solo piano, ed adibite al servizio dell'edificio principale, dal quale debbono essere distanziate, e con esclusione di qualsiasi funzione abitativa (ad esempio autorimesse, depositi, ripostigli attrezzi, eccetera)	mc/mc
13	DISTANZE MINIME DEGLI EDIFICI DAL FILO DELLE STRADE DESTINATE AL TRAFFICO DEI VEICOLI - NELLE ZONE URBANE**	PER STRADE DI LARGHEZZA < 7 m
		PER STRADE CON 7 < L < 15 m
		PER STRADE CON LARGHEZZA > 15 m
14	DISTANZE MINIME DEGLI EDIFICI DAL CIGLIO STRADALE NELLE ZONE EXTRA-URBANE** * Si intendono per fili stradali gli allineamenti lungo i margini delle sedi viabili costituite da carreggiate e marciapiedi ** Con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici o di insediamenti ** Si intendono per zone urbane le zone dell'abitato attuale e quelli degli insediamenti previsti, con esclusione delle zone rurali e industriali sia attuali che previste	PER STRADE DI TIPO B Secondo la classificazione data dal D.M. 1 aprile 1968
		PER STRADE DI TIPO C Secondo la classificazione data dal D.M. 1 aprile 1968
15	AREA DI PARCHEGGIO Sia coperta (o pianterreno o seminterrato o scantinato) che scoperta (nell'area di pertinenza della costruzione)	mq/mc
16	INDICE DI PIANTUMAZIONE Numero delle piante ad alto fusto previste per ogni ettaro	N/ha



1	case rurali	manufatti per usi agricoli ecc.
2		0.01
3		10000
4	150	500
5	0.75/100	2.5/100
6		1
7	4	5 (silos esclusi)
8		
9	8	10
10		
11		
12	1/10 (a)	
13		
14		40
		30
		20
15		1/10
16		

- E - RURALE
- E2 - RURALE costiera
(zone comprese tra la fascia di rispetto della SS 16 ed il Demanio Marittimo)

- Il terreno di pertinenza relativo alle cubature edificate, deve essere asservito alle costruzioni mediante trascrizione presso la conservatoria dei Pubblici Registri da eseguirsi prima del rilascio della concessione edilizia.
a Le costruzioni accessorie possono anche essere contigue alla casa rurale.
- Lungo il litorale, devono essere salvaguardati gli accessi pedonali al mare nella misura di uno ogni m. 250 al massimo.

CLASSE E TIPO EDILIZIO

1	INDICE MASSIMO DI EDIFICABILITA' TERRITORIALE (It)	mq/mq
2	INDICE MASSIMO DI EDIFICABILITA' FONDIARIA (If)	mq/mq
3	AREA TOTALE MINIMA DEL LOTTO (Sl) Al netto delle sedi stradali di ogni tipo	mq
4	AREA COPERTA MASSIMA DEGLI EDIFICI (Sc)	mq
5	PERCENTUALE MASSIMA DI COPERTURA (Ic)	mq/mq
6	NUMERO DEI PIANI (N)	N
7	ALTEZZA DEGLI EDIFICI (H)	MASSIMO
		MINIMO
		MEDIO
8	SPESSORE MASSIMO DEI CORPI DI FABBRICA Per corpo di fabbrica si intende la distanza tra i due muri perimetrali longitudinali opposti all'edificio	m
9	DISTANZE MINIME DAI CONFINI (Dc)	m
10	Distanze minime tra gli edifici	FRA FACCIATE
		FRA FACCIATE E TESTATE Si intende per testata lo spessore del corpo di fabbrica, con eventuale affaccio solo dei vani di servizio - cucina esclusa - fino alla larghezza massima di m 14,00
		FRA TESTATE
11	LUNGHEZZA DELLE FACCIATE	MASSIMA
		MINIMA
12	COSTRUZIONI ACCESSORIE Ad un solo piano, ed adibite al servizio dell'edificio principale, dal quale debbono essere distanziate, e con esclusione di qualsiasi funzione abitativa (ad esempio autorimesse, depositi, ripostigli attrezzi, eccetera)	mq/mc
13	Distanze minime degli edifici dal filo delle strade destinate al traffico dei veicoli nelle zone urbane	PER STRADE DI LARGHEZZA < 7 m
		PER STRADE CON 7 < L < 15 m
		PER STRADE CON LARGHEZZA > 15 m
14	Distanze minime degli edifici dal ciglio stradale nelle zone extra-urbane	PER STRADE DI TIPO B Secondo la classificazione data dal D.M. 1 aprile 1968
		PER STRADE DI TIPO C Secondo la classificazione data dal D.M. 1 aprile 1968
15	AREA DI PARGHEGGIO Sia coperta (o pianterreno o seminterrato scantinato) che scoperta (nell'area di pertinenza della costruzione)	mq/mc
16	INDICE DI PIANTUMAZIONE Numero delle piante ad alto fusto previste per ogni ettaro	N/ha

F - ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI INTERESSE GENERALE

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	

Questa zona comprende le aree destinate a spazi pubblici riservate alle attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi, quali occorrono per integrare quelle esistenti che, a norma dell'art.3 del D.M. n° 1444 del 2/4/1968 emesso in base al penultimo comma dell'art. 17 della Legge n° 765 del 6/8/1967, essendo inferiori ai mq 18 pro-capite, sono insufficienti a soddisfare la necessità dei circa 24.000 abitanti residenti nella città attuale (nucleo antico e zone totalmente o parzialmente edificate; cioè le zone territoriali omogenee A, B1, B2 e B3) nonché le aree destinate alle attrezzature per l'istruzione superiore all'obbligo quelle sanitarie ed ospedaliere, ai parchi urbani territoriali.

Sono definite "attuali" le aree effettivamente esistenti, sia a livello di quartiere che a livello urbano, mentre sono definite "future" quelle occorrenti per la necessaria integrazione, ai due livelli suddetti.

Per gli insediamenti residenziali di espansione, sia urbana che extra-urbana nonché per quelle destinate agli insediamenti produttivi, cioè per le zone territoriali omogenee C1, C2, C3, C4, C5, C6, D1, D2 e D3 gli spazi pubblici o riservati alle attività pubbliche, a verde pubblico o a parcheggi, occorrenti nella misura minima stabilita dall'art. 3 del D.M. n° 1444 del 2/4/1968, saranno previsti in sede di Piano Particolareggiato Esecutivo o di lottizzazione convenzionata, di iniziativa privata o pubblica, nell'ambito delle grandi maglie di P.R.G.